



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Servizio Ambiente



ORGANO TECNICO COMUNALE

VARIANTE PARZIALE N. 26 AL PRGC VIGENTE,

AI SENSI DELL'ART. 17 - COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I.

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA 2° SEDUTA DEL 16/04/2021

Articolo 12 D.Lgs 152/06 e s.m.i.

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativo Allegato I – VARIANTE PARZIALE N. 26 al Piano Regolatore vigente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

VISTI

- I disposti della L.R. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., dettante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", che ha disciplinato puntualmente le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) a cui sottoporre i progetti delle opere ricomprese nei suoi allegati A) e B) e che ha altresì sancito all'art. 20 l'obbligo di sottoporre la redazione dei nuovi strumenti di pianificazione e programmazione e delle loro varianti sostanziali ad un'analisi di compatibilità ambientale;
- i disposti di cui alla parte seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 come variato dal D. Lgs. 16/01/2008, n. 4, dettante "Norme in materia ambientale" che ha disciplinato le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A./I.P.P.C.);
- i disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2008, n. 12-8931 avente ad oggetto: "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi";
- i disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2008, n. 12-8931 avente ad oggetto: "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi";
- i disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 29/02/2016, n. 25-2977 avente ad oggetto: "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Inoltre:

- preso atto dell'art. 17 comma 10 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 03.05.2010 è stato istituito l'Organo Tecnico ex art. 7 LR 40/98 per l'espletamento delle procedure di VIA e per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla VAS;



- visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. n. 120 del 04/08/2017 ad oggetto: "art. 17, comma 12 PRGC. Indirizzo" l'Amministrazione ha formulato, al Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio, l'indirizzo di avviare, con sollecitudine, previo incarico a professionista esterno (in ragione dell'accertata impossibilità di preparare la proposta in proprio), il procedimento di modifica del Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01/06/2020 è stata aggiornata la composizione dell'Organo Tecnico ex art. 7 LR 40/98 per l'espletamento delle procedure di VIA e per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla VAS;
- L'Amministrazione Comunale ha predisposto una Variante ai sensi dell'art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i., principalmente finalizzata a riconsiderare alcune previsioni insediative sulla base delle attuali esigenze dei rispettivi proprietari e della collettività;
- al fine di conseguire gli obiettivi è stato conferito l'incarico all'Arch. Enrico Bonifetto con Studio in via Brugnone 12 Torino per redazione della Variante parziale n. 26 al P.R.G.C. vigente e della Verifica di Assoggettabilità alla VAS (art. 17 c. 5 l.r. 56/77 e s.m.i.).

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione comunale ha avviato le procedure di adozione ed approvazione della Variante Parziale n. 26 al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.
- L'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i, al comma 8, prevede di sottoporre a **verifica preventiva di assoggettabilità a VAS** le varianti formate ai sensi del sopracitato articolo, nel caso esse non rientrino nei casi di esclusione automatica;
- Nel caso di Varianti parziali, ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., la normativa Regionale prevede una fase di verifica preventiva di assoggettabilità, fermo restando l'esclusione automatica nel caso in cui gli interventi non riguardino soggetti a procedure di VIA, previsti dal comma 9 del citato art. 17 della LR n. 56/77 e s.m.i.;

Dare atto che:

- **L'Autorità proponente** è identificata nell'Amministrazione comunale che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano ed ai sensi dello stesso articolo e della D.G.R. n. 25-2977/2016;
- **L'Autorità competente** per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'Amministrazione comunale cui compete l'approvazione del piano e tale funzione può essere assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998;
- il Comune di Volpiano si è dotato di Organo Tecnico Comunale istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 03/05/2010 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 01/06/2020 in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 40/98;
- il documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS costituisce lo screening per la verifica di assoggettabilità a **Valutazione Ambientale Strategica – VAS della Variante parziale n. 25 al PRGC** vigente del Comune di Volpiano;
- in data 15/06/2020 – prot. n. 10976 è stato presentato il documento di Verifica di assoggettabilità alla VAS ed i relativi documenti urbanistici (bozza);
- in data 15/06/2020 è stata convocata la 1° riunione dell'Organo Tecnico di questa Amministrazione finalizzata, alla luce della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e smi, ad individuare i soggetti con competenze ambientali da consultare per l'emissione del provvedimento di verifica, assoggettando ovvero escludendo la variante urbanistica in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come previsto dal citato art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.



Tutto ciò premesso;

- in data 16/04/2021 – prot. n. 8216 è stata convocata la 2° riunione dell'Organo Tecnico di questa Amministrazione finalizzata, alla luce della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e s.m.i, a **valutare i contributi pervenuti ed emettere il provvedimento di verifica, come previsto dalla normativa vigente.**

All'incontro hanno partecipato i seguenti soggetti:

Ente/Servizio	Nominativo
Comune di Volpiano – Presidente Organo Tecnico- Servizio Ambiente – Responsabile del procedimento VAS	VERONESE Arch. Monica
Comune di Volpiano – Referente del Servizio Ambiente	FLORIANI Dott. Mauro
Comune di Volpiano – Referente del Servizio Ambiente	DI PIETRO Arch. Annarita
Comune di Volpiano – Referente del Servizio Edilizia / Urbanistica	BERTELLE Arch. Alessandra
Comune di Volpiano – Referente del Servizio LL.PP. e Patrimonio	MAGGIULLI Arch. Gaetano

In apertura dei lavori della Conferenza l'Arch. Monica VERONESE, in qualità di Responsabile del procedimento ambientale della **VARIANTE PARZIALE N. 26 AL PRGC**, ha illustrato sommariamente i contenuti tecnici della Variante stessa.

Si è rammentato che:

- in data 14/01/2021 – prot. n. 82 era stato presentato il **documento di Verifica di assoggettabilità alla VAS** (bozza), a cura dell'Architetto Enrico Bonifetto;
- la citata relazione costituiva documento di screening per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – VAS della Variante parziale n. 26 al PRGC vigente del Comune di Volpiano;
- **la Variante parziale n. 26 al PRGC** si pone come obiettivo principale il recepimento di una **serie di istanze** ritenute accoglibili nel pubblico interesse in coerenza con i principi informativi del piano regolatore volte a rispondere alle molteplici esigenze provenienti a diverso titolo dal territorio comunale, unitamente ad altre modifiche minori riguardanti la **correzione di alcuni refusi, errori materiali e/o inserimenti di precisazioni** derivanti da alcune incomprensioni segnalate dagli uffici tecnici comunali, nell'ottica complessiva di agevolare l'ordinaria gestione dello strumento urbanistico e la sua diretta applicazione da parte degli addetti ai lavori e liberi professionisti.
- in data 14/01/2021 e 01/02/2021 si è svolta la 1° riunione (I e II parte) dell'Organo Tecnico di questa Amministrazione finalizzata **ad individuare i soggetti con competenze ambientali** da consultare per l'emissione del provvedimento di verifica assoggettando ovvero escludendo la variante urbanistica in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come previsto dal citato art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i;



- nelle citate sedute si era disposto di richiedere i contributi ambientali a:
- ✓ CITTA' METROPOLITANA - Valutazione Impatto Ambientale - C.so Inghilterra n. 7 -10138 – TORINO;
- ✓ ARPA - Via Pio II n. 9 - 10135 - TORINO;
- ✓ SOPRINTENDENZA - Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino - Piazza San Giovanni, 2 - 10122 TORINO;
- ✓ SMAT - Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 – TORINO;
- ✓ ASL TO4 - Via Po 11 – 10034 – CHIVASSO.

- il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 26 al PRGC è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2021 e si componeva dei seguenti elaborati e così costituiti:
 - ✓ Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
 - ✓ Verifica Compatibilità Acustica con Zonizzazione vigente;
 - ✓ Relazione geologico- tecnica;
 - ✓ Relazione illustrativa e modifiche cartografiche e normative;
- in data 03/02/2021 – prot. n. 2438 è stata trasmessa la documentazione relativa alla Variante n. 26 e sono stati richiesti i contributi ambientali ai soggetti individuati dall'OTC;
- il progetto preliminare della Variante parziale n. 26 è stato pubblicato a far data dal 15/02/2021;

Tutto ciò premesso;

Si evidenzia che, a seguito delle richieste avanzate da questo Organo Tecnico Comunale in data 03/02/2021, sono pervenuti i seguenti contributi:

- in data 18/03/2021 - prot. 6170 - pronunciamento di compatibilità ed osservazioni e formulazioni di alcune osservazioni, da parte della CITTA' METROPOLITANA DI TORINO;
- in data 22/03/2021 - prot. 6410 - parere da parte dell'ARPA.

- Rilevato che l'Unità speciale VAS, VIA, AIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA), ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS", e pertanto trova attuazione quanto previsto all'Allegato 1 lettera j.1 della DGR 29/02/2016 n. 25-2977 del 29/02/2016, ossia che nel caso di silenzio l'iter procede.
- Rilevato che per l'Arpa, alla luce delle proprie considerazioni ritiene che la Variante Parziale n. 26 possa essere esclusa dalla fase di valutazione della Procedura di VAS, proponendo comunque alcune specifiche osservazioni;
- Valutata la tipologia ed i contenuti della Variante parziale n. 26 al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e al PRGC vigente;

Preso altresì atto che alla luce delle osservazioni della CITTA' METROPOLITANA DI TORINO l'Amministrazione comunale ha deciso di riadottare il progetto preliminare della Variante n. 26 al PRGC.

Tutto ciò considerato, l'Organo Tecnico Comunale procede pertanto alla determinazione del provvedimento di competenza di seguito definito.



DETERMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

A seguito delle considerazioni emerse durante l'incontro e preso atto dei contributi ambientali pervenuti dagli Enti esterni competenti in materia ambientale sopra richiamati e dei contenuti del verbale della Conferenza di servizi, **l'Organo Tecnico Comunale determina:**

– **di escludere**, ai sensi dell'articolo 12 - D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931, la **VARIANTE PARZIALE N. 26 AL PRGC VIGENTE**, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e al PRGC vigente, **dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, poiché alla luce delle analisi, informazioni, motivazioni, obiettivi e dati disponibili, evidenziate anche con il supporto del contributo dei citati Enti **non si ritiene che le previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale di riferimento.**

– **di recepire alcuni dei contributi dell'ARPA**, inserendoli con specifiche Norme di Attuazione nel Progetto preliminare della Variante parziale n. 26, in fase di riadozione.

In particolare:

- In merito alla SCHEDA D4 (che ha una destinazione a servizi), in accordo con Arpa, occorre che il progetto preliminare, in fase di riadozione, definisca che l'area di compensazione ambientale abbia i caratteri di un parco con contenuti naturalistici. Inoltre il progetto di trasformazione dell'area dovrà attivare in via preliminare procedure di bonifica ai sensi de D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini di verificare l'assenza di superamenti delle CSC nelle matrici ambientali;
- In merito alla SCHEDA D2, accogliendo l'osservazione ARPA, occorre che il progetto di trasformazione dell'area preveda di attivare in via preliminare procedure di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini di verificare l'assenza di superamenti delle CSC nelle matrici ambientali;
- in merito alle osservazioni sul RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (RIR) l'Arpa evidenziava che alcune aree ricadevano nell'area di osservazione ed anche di esclusione, prevista dalla normativa R.I.R. (D. Lgs. 105/2015), relativa allo Stabilimento a rischio di incidente rilevante. Considerando le possibili interferenze, si chiedeva di prendere in considerazione tutti i vincoli e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia (D. Lgs. 105/2015, il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001 e la D.G.R. 26 Luglio 2010 n. 17-377). In particolare, risultava che l'area denominata D2 verrà riclassificata in area a servizi e che avrebbe di conseguenza caratteristiche di maggiore vulnerabilità al rischio industriale. Per rendere effettiva la previsione, si chiedeva altresì che l'iniziativa non comportasse il sorgere di una categoria A o B di elemento vulnerabile ai sensi del DM 09-05-2001 – categorie non ammesse dal RIR in quanto ricomprese in area di esclusione derivante dallo stabilimento ENI; pertanto, in accordo con Arpa, è opportuno, quindi, prescrivere che la variante individui a priori il massimo numero di persone ammissibili nell'insediamento e la frequenza delle aperture, in particolare per gli affollamenti in luogo aperto; inoltre è opportuno rammentare la necessità del rispetto rigoroso delle norme che il RIR stesso prevede per le aree sia di esclusione sia di osservazione, in quanto ricomprese;
- in merito alla SCHEDA C6, in accordo con Arpa, si chiede che qualora non fosse possibile allacciarsi al collettore fognario (il più vicino dista circa 200 m), venga previsto un sistema di trattamento delle acque reflue nere e grigie adeguatamente dimensionate (considerando il numero effettivo di abitanti equivalenti) e prevedendo una tipologia di scarico che tenga conto delle criticità presenti nell'area di immissione."



Si conferma quanto già espresso in altri provvedimenti che:

- In merito all'osservazione per la PERMEABILITÀ DEI SUOLI E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO si prende atto. Tale prescrizione è già, in parte, esplicitata all'interno dell'Art. 10 delle NDA, – Condizioni per il rilascio di Concessioni: *"Nelle aree residenziali le acque meteoriche dovranno essere prioritariamente smaltite con impiego di pozzi o letti drenanti opportunamente dimensionati e realizzati all'interno del lotto di intervento. Eguale provvedimento dovrà essere adottato per le aree produttive secondarie e terziarie, fatta salva l'immissione in fognatura previa, ove necessario, la depurazione delle acque di prima pioggia ricadenti su piazzali e tetti di capannoni"*.
Si rimanda altresì alla futura variante di precisare meglio tale norma (per garantire l'invarianza idraulica) disponendo di minimizzare le aree impermeabili e collettare le acque meteoriche, verificando la possibilità del loro recupero per usi civili ed irrigazioni (esempio: raccolta separata delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati).
- in merito ad alcuni accorgimenti finalizzati al RISPARMIO DI RISORSE, suggeriti da Arpa, si rimanda al piano energetico ambientale comunale, approvato con DCC n. 8 del 04/04/2016; si evidenzia che alcuni dei citati accorgimenti (es: utilizzo di fonti rinnovabili, schermature solari e sistemi di raffrescamento) vengono già presi in considerazioni all'atto del rilascio del permesso di costruire.
- in merito alle osservazioni in merito a DEMOLIZIONI ed AMIANTO si evidenzia che esse vengono già prese in considerazioni all'atto del rilascio del permesso di costruire.
- in merito alle osservazioni delle INTERFERENZE CON ACQUIFERO SUPERFICIALE si prende atto. Tale prescrizione è già esplicitata all'interno dell'Art. 53 delle NDA, – Aree inidonee all'edificazione o penalizzate ai fini urbanistici, al punto 4: RISORGENZA DELLA FALDA FREATICA.
- in merito al VERDE questo Organo Tecnico Comunale ritiene altresì necessario che venga valutata la necessità di inserire, nella prossima Variante al PRGC, una norma generale per utilizzare in tutte le aree verdi la vegetazione climacica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12 giugno 2017, n. 33-5174 *"Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016"* e approvazione del documento *"Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"* e degli elenchi aggiornati con il DGR 27/05/2019 n.24-9076.

Altresì a seguito di riadozione del progetto preliminare della Variante n. 26 al PRGC si provvederà a ritrasmettere gli elaborati agli Enti già precedentemente individuati, ossia:

- ✓ CITTA' METROPOLITANA - *Valutazione Impatto Ambientale - C.so Inghilterra n. 7 -10138 – TORINO;*
- ✓ ARPA - *Via Pio II n. 9 - 10135 - TORINO;*
- ✓ SOPRINTENDENZA - *Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino - Piazza San Giovanni, 2 - 10122 TORINO;*
- ✓ SMAT - *Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 – TORINO;*
- ✓ ASL TO4 - *Via Po 11 – 10034 – CHIVASSO.*



Si informa inoltre che occorrerà:

- procedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 30 giorni all'Albo pretorio e sul sito web comunale.
- trasmettere il presente provvedimento ai Soggetti competenti in materia ambientale consultati;
- informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Volpiano, 16/04/2021

Ente/Servizio	Nominativo
Comune di Volpiano – Presidente Organo Tecnico- Servizio Ambiente – Responsabile del procedimento VAS	VERONESE Arch. Monica Firmato
Comune di Volpiano – Referente del Servizio Ambiente	FLORIANI Dott. Mauro Firmato
Comune di Volpiano – Referente del Servizio Ambiente	DI PIETRO Arch. Annarita Firmato
Comune di Volpiano – Referente del Servizio Edilizia / Urbanistica	BERTELLE Arch. Alessandra Firmato
Comune di Volpiano – Referente del Servizio LL.PP. e Patrimonio	MAGGIULLI Arch. Gaetano Firmato

Allegati:

- in data 18/03/2021 - prot. 6170 - pronunciamento di compatibilità ed osservazioni e formulazioni di alcune osservazioni, da parte della CITTA' METROPOLITANA DI TORINO;
- in data 22/03/2021 - prot. 6410 - parere da parte dell'ARPA.





Prot. n. 32397/2021
Strutt. UA2

Torino, 18/03/2021

Al Signor Sindaco del
Comune di Volpiano
protocollo@pec.comune.volpiano.to.it

**Oggetto: TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI TORINO SULLA VARIANTE PARZIALE N. 26 AL P.R.G.C. VIGENTE
ADOTTATA CON D.C.C. N. 3 DEL 28/01/2021 - (Pratica n. VP/03/2021).**

Si trasmette in allegato **Determinazione Dirigenziale n° 1136 del 17/03/2021** firmata digitalmente dall'Ing. Giannicola Marengo, Dirigente della Direzione Territorio Trasporti, con cui viene dichiarata la compatibilità con osservazioni della Variante parziale in oggetto con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77.

Si rammenta, ai sensi dei commi 16, 17, 17bis e 17ter dell'articolo 15 L.R. 56/77, che la deliberazione di approvazione della Variante al PRG dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Detta pubblicazione è subordinata alla trasmissione degli elaborati dello strumento urbanistico approvato alla Città Metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte a pena d'inefficacia.

Distinti saluti.

Il Funzionario incaricato
Luca Beria





ATTO N. DD 1136

DEL 17/03/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 61

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI VOLPIANO – VARIANTE PARZIALE N. 26 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il Comune di Volpiano la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-29336 del 14/02/2000, successivamente adeguato al P.A.I. con Variante Strutturale n. 6 approvata con D.G.R. n. 9-3974 del 28 settembre 2006 ed al R.I.R. con Variante Strutturale n. 22 approvata con D.C.C. n. 9 del 4 aprile 2016;
- ha approvato diciannove Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 28 gennaio 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 26 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 04/02/2021 con note prot. 2583 (PEC ns. prot. 13342), prot. 2582 (PEC ns. prot. 13338), prot. 2581 (PEC ns. prot. 13334), prot. 2577 (PEC ns. prot. 13333); prot. 2574 (PEC ns. prot. 13325); prot. 2562 (PEC ns. prot. 13318) ed in data 05/02/2021 con nota prot. 2671 (PEC ns. prot. 13639), prot. 2699 (PEC ns. prot. 13632), prot. 2670 (PEC ns. prot. 13632) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento; (Prat. n. VP-03/2021);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.135 abitanti nel 1971, 10.787 abitanti nel 1981, 12.536 abitanti nel 1991, 12.997 abitanti nel 2001 e 14.998 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in sostanziale incremento nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale pari a circa 3.246 ettari, di cui 2.868 ettari di pianura e 378 ettari di collina, dei quali 3.035 ettari (93,5% della superficie comunale) con pendenze inferiori al 5%, 193 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e circa 18 ettari con pendenze superiori al 25%; inoltre si evidenziano 292 ettari coperti da boschi (circa il 9% della superficie comunale). Circa il 57% della superficie comunale, pari a 1.860 ettari appartiene alla II Classe della Capacità d'Uso dei Suoli fertili per fini agricoli;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 4 della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT NORD" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale denominato "AMT-N.E.", rispetto al quale



Città metropolitana di Torino

ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (art. 22 delle N.d.A.); non è individuato all'articolo 23 delle citate Norme tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di livello 1 e 2;
- infrastrutture viarie e di trasporto: il Comune è attraversato da infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale e precisamente dai seguenti tratti di Autostrade *A4 Torino-Milano* e *A5 Torino-Aosta*; dalle Strade Provinciali n. 011 *Padana Superiore*, n. 17 di *Leini*, n. 220 di *Brandizzo*, n. 3 della *Cebrosa*, n. 39 di *Rivarossa*, n. 40 di *San Giusto* e n. 460 del *Gran Paradiso*;
- è interessato da alcuni progetti di viabilità di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
- è attraversato dalle seguenti linee ferroviarie: dalla tratta *Settimo-Volpiano-Rivarolo-Cuorgnè-Pont*, dalla T.A.V. *Torino-Novara-Milano* e dalla *Torino-Vercelli-Novara-Milano*;
- è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) con le linee: *Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra* e *Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri*;
- è attraversato da 1,6 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso delle seguenti acque pubbliche: Torrente Bendola e Banna, Torrente Malone, Torrente Ritano; Rio della Vauda, Rio di San Giovanni, Torrente Malonetto;

dato atto che il Comune di Volpiano è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 28 gennaio 2021 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 26, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- prevedere interventi di recupero di fabbricati accessori minori, cambi di destinazione d'uso ed adeguamenti funzionali di edifici nel Centro storico e nelle aree di contorno;
- contemplare interventi di riassetto/riordino del tessuto consolidato residenziale mediante la riclassificazione di alcune aree e ripermimetrazione di lotti;
- adeguare ed ampliare le attività produttive esistenti mediante riclassificazione aree produttive dismesse e densificazione edilizia di aree produttive in attività;
- modificare le modalità di intervento su aree a Servizi privati ed individuare un'area di compensazioni ambientali;
- prevedere diversi interventi minori, correzioni e specificazioni;
- apportare alcune modifiche all'apparato normativo;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera





Città metropolitana di Torino

contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l’elaborato denominato “Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS”. Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell’ “Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 3 del 28/01/2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n° 26 al P.R.G.C. vigente:

- “... contiene [da integrare] la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”;
- contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente [da precisare], nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **20 marzo 2021**;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5, articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche”; comma 2, articolo 50 “Difesa del Suolo”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle



Città metropolitana di Torino

Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n° 26 al P.R.G.C. vigente del Comune di Volpiano, adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 28/01/2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale", commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n° 26. al P.R.G.C. vigente (ai sensi



Città metropolitana di Torino

dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Volpiano, le seguenti osservazioni:

- a. Condizioni di Variante parziale: dal prospetto riepilogativo denominato "*VARIAZIONI PARAMETRICHE DEFINITE DALLA VARIANTE PARZIALE 26*" riportato nella premessa dell'atto di adozione della Variante in oggetto e nella Relazione Illustrativa, si evince un aumento della capacità insediativa residenziale di 20 abitanti rispetto al PRG Vigente. Detto aumento è **in contrasto** con quanto disposto dall'art. 17 comma 5 lettera e) della L.R. 56/77 che recita: "*non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del Prg vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti...*". E' pertanto necessario modificare la Variante avendo cura che la C.I.R. non superi il valore definito con la precedente Variante parziale n. 25.
Si precisa che, trattandosi di osservazione inerente la classificazione della Variante, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse ... dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana*".
- b. Rilievi formali in merito all'enunciato della Deliberazione di C.C. n° 3 del 28.1.2021: l'atto riporta la mera attestazione che "*la presente Variante non è incompatibile con i piani sovracomunali ...*", in luogo di quanto indicato all'art. 17, comma 1 bis e 2 della L.R. 56/1977, che prevede l'espressa conformità "*... agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni ...*".
La tabella denominata "*VARIAZIONI PARAMETRICHE DEFINITE DALLA VARIANTE PARZIALE 26*" riporta un valore di Cirt parti a 18.402 abitanti, senza precisare a quale Variante sia riferito. Si ricorda che a mente dell'art. 17 comma 7 della L.U.R. "*la deliberazione di adozione della variante parziale contiene un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente*" ossia del PRG come modificato dalla precedente Variante Parziale 25. Inoltre è necessario integrare la puntuale e l'elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale, con particolare riferimento alla lettera d) dell'art. 17 comma 5 della L.U.R. A titolo collaborativo ed a beneficio delle correzioni da apportare anche a seguito delle osservazioni di cui in seguito, si precisa che la verifica sulla varianza delle aree per Servizi disciplinata dall'art. 17 comma 5 lettere c) e d) della L.U.R., va condotta sulla sommatoria degli Standard di cui all'art. 21 e 22 in quanto la norma recita "*non riducono [non aumentano] la quantità globale delle aree per servizio di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante ...*". Pertanto le righe denominate "*margini di variazione ...*" della tabella *sopracitata* dovranno fare riferimento alla somma delle variazioni delle superfici a Standard, indipendentemente se riferite all'art. 21 oppure all'art. 22 della L.U.R.. Si segnala infine che nelle dichiarazioni riportate nella premessa, si fa riferimento, verosimilmente per un errore materiale, alla realizzazione di una "*struttura socio-assistenziale R.S.A.*" di cui non si trova riscontro negli elaborati della Variante.
Si invita l'Amministrazione Comunale a recepire quanto sopra indicato nell'atto amministrativo di approvazione del progetto definitivo della Variante stessa.
- c. Firma degli elaborati: si rammenta la necessità che gli elaborati di Variante vengano sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai tecnici/professionisti incaricati (nel caso di documenti informatizzati con firma digitale), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati.
- d. Preesistenza opere di urbanizzazione primaria - pag. 58 e seguenti della Relazione illustrativa:



Città metropolitana di Torino

- considerato che "... le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali ... [cfr: art. 17, c. 6, L.R. 56/1977]", si rileva che gli elaborati prodotti rappresentano solo parzialmente il quadro delle opere di urbanizzazione primaria ex art. 16, commi 7 e 7 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.,.
- e. Monetizzazione aree a Standard urbanistici: si rileva un diffuso ricorso alla monetizzazione delle aree a Servizi pubblici previsti dagli interventi in Variante. Si ricorda che ciò è consentito a condizione del rispetto delle superfici minime a Standard previste dalle norme, di cui è opportuno produrre verifica negli elaborati del Progetto definitivo.
- f. Perimetrazione centro abitato: dall'esame della documentazione del progetto preliminare non è stato possibile riscontrare se il vigente P.R.G.C. sia corredato della perimetrazione ex art. 12, comma 2, n. 5 bis) della citata LR. 56/1977 e s.m.i.; pertanto, qualora non sussista tale condizione, si invita l'Amministrazione comunale a provvedere in tal senso conformemente ai disposti dell'art. 81 della L.U.R. citata.
- g. Materia ambientale: l'"Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale" della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS", e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "In caso di silenzio l'iter procede".
- h. A titolo collaborativo si segnala che in alcuni estratti cartografici riportati nelle schede della relazione illustrativa compaiono, nella versione in Variante, "circonferenze di diametro ridotto di colore nero", verosimilmente rappresentanti vegetazione arborea, non presenti nel corrispondente estratto riferito al PRGC vigente. Si citano a titolo esemplificativo le schede B3 e B7.
- i. Schede di modifica dell'elaborato "Relazioni illustrativa – modifiche cartografiche e normative": si riportano di seguito una serie di annotazioni da approfondire in sede di predisposizione del progetto definitivo.
- Scheda B1: al fine di avere una corretta valutazione dell'aumento di capacità insediativa originata dall'intervento sull'area oggetto della scheda di Variante si ritiene opportuno ricalcolare l'incremento della cirt partendo dall'analisi complessiva delle volumetrie realizzabili sul lotto (fermi restando gli abitanti esistenti). Si ritiene infatti che l'indicazione di 7 abitanti indicati in tabella n° 3 non sia corretta in quanto la volumetria di 1216 mc già prevista con Variante 14 da origine a 10 abitanti ($1216 \text{ mc} : 120 \text{ mc/ab} = 10,13$) in luogo dei 7 indicati.
Per porre rimedio al refuso sopra segnalato, verosimilmente dovuto ad errore materiale, e considerato che le modifiche apportate a suo tempo dalla Variante 14 sono abrogate con la presente Variante 26, si ritiene opportuno calcolare l'aumento della cirt sulla base della volumetria effettivamente realizzabile sul lotto, ossia $1989 \text{ mc} : 120 \text{ mc/ab} = 16,58$ abitanti (approssimati a 17) con un aumento rispetto a quanto previsto dal PRG vigente di 10 unità (17 – 7).
 - Scheda B3: considerate le ridotte dimensioni della via Chopin, si ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere la dismissione delle aree a standard in luogo della prevista monetizzazione, in modo da dotare la via di parcheggi pubblici o di spazi per manovra per mezzi di grandi dimensioni (ad esempio mezzi di soccorso) di cui la via appare non dotata.
 - Scheda B5: non si coglie il nesso tra le motivazioni riportate nella scheda di variante ed la necessità cambiare destinazione ad una porzione cortilizia da RRU ad R. Si segnala inoltre che le disposizioni previste nell'area dalla Variante 10/B7 sono ancora presenti nel testo coordinato delle N.d.A., mentre



Città metropolitana di Torino

nella scheda, paragrafo *“modifiche normative”* si legge che il testo *“è così sostituito”*, lasciandone intendere l'abrogazione.

- **Scheda B6:** nel prender atto della avvenuto recupero dell'edificio, si ritiene opportuno mantenere l'attuale destinazione RRU *“Espansioni storiche di originario impianto rurale”*, ridefinendo la sottozona normativa da A2 *“Complessi edilizi da recuperare”* ad A1 *“Complessi edilizi recuperati”*. Si segnala che la riclassificazione dell'area da RRU ad R *“Espansioni recenti consolidate”* comporta, ai sensi dell'art. 21 N.d.A. del vigente PRG, la possibilità di ampliamenti del fabbricato esistente (*“.... Sono comunque ammessi 150 mc indipendentemente dalla volumetria propria dell'edificio esistente adibito ad abitazione”*). Qualora per il fabbricato insistente sull'area oggetto di Variante non siano possibili ampliamenti, così come appare in base alle informazioni disponibili, sarà necessario tener conto delle nuove possibilità di ampliamento nel computo degli abitanti insediabili (cirt) di cui all'art. 17 comma 5 lettera e).
- **Scheda B7:** in considerazione dell'avanzato stato di realizzazione del fabbricato autorizzato dal permesso di costruire n° 4/2016 (già inserito in mappa catastale come da estratto planimetrico allegato alla Relazione Geologica) e della volontà di non aumentare la volumetria realizzabile sul lotto, si ritiene più consona la destinazione a Verde Privato dell'area oggetto di proposta di Variante.
- **Scheda C2:** considerata la volontà di consentire la realizzazione all'interno dello stabilimento di locali ricettivi senza derogare agli indici previsti per l'area dalla Tabella di Sintesi n° 6, occorre prevedere la necessità di rendere disponibili gli Standard dedicati alla nuova destinazione prevista di cui all'art. 21 comma 3 della L.R. 56/77. Tali Standard andranno computati nella verifica del parametro di parzialità della Variante di cui all'art. 17 comma 5 lettera c) e d). Occorre inoltre, previa verifica delle modalità di calcolo utilizzate dal PRG, aggiornare il parametro della Cirt di cui all'art. 17 comma 5 lettera e) della citata legge per il calcolo della capacità insediativa con riferimento alla capacità ricettiva turistica.
- **Scheda C3:** l'ampliamento della SUL per una superficie sino a 2000 mq è da considerarsi alla stregua di un aumento dell'indice di zona: occorre pertanto condurre apposita verifica di cui all'art. 17 comma 5 lettera f) della L.U.R.. *(non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive)*.
- **Scheda C4:** si ritiene opportuno progettare il passaggio pedonale per l'attraversamento della ferrovia avendo particolare cura per la messa in sicurezza (eventualmente prevedendo un sovrappasso o un sottopasso pedonale) e, visto l'inevitabile aumento della frequenza di attraversamento della ferrovia generato dalla realizzazione dell'intervento previsto sui fabbricati dell'ex Consorzio Agrario, subordinare l'attuazione di quest'ultimo alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell'attraversamento ferroviario.
- **Scheda C5 – Viabilità:** il tratto stradale della Via Torino (S.P. n° 3) di competenza dalla Città Metropolitana di Torino ed interessato dalla redistribuzione planimetrica della aree a Servizi, è perimetrato esternamente all'abitato, in pieno rettilineo e comunque interessato da costanti e significativi volumi di traffico. Sentita la competente Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1, si segnala pertanto, vista la destinazione a Servizi con previsione di parcheggi, quanto segue.
 "- Lungo il lato destro (direzione verso il centro di Volpiano) sostanzialmente si confermerebbe l'attuale conformazione e destinazione delle aree in fregio alla S.P., considerando che tutte le complanari di servizio confluiscono nell'accesso immediatamente precedente il Km. 7, a condizione che dette aree rimangano separate dalla carreggiata tramite il fosso stradale e, se del caso, protette da barriere di sicurezza od anche in funzione antiabbagliamento. Essendo presente una fermata TPL sarebbe opportuno, approfittando della disponibilità delle aree, normalizzarla con sistemazione consona al contesto extraurbano.
 - Gli spazi antistanti le recinzioni ed i muri, per il primo tratto lungo il lato sinistro (direzione



verso il centro di Volpiano), non sembrano garantire le distanze per accessi a parcheggi secondo i criteri del lato opposto, detto che dovranno anche in questo caso essere separati dalla carreggiata e consentire le manovre esclusivamente all'interno di un'area complanare, atteso che gli accessi presenti debbono essere provvisti di autorizzazione e comunque vige l'obbligo, anche in caso di previsione di nuovi innesti, di rispettare la distanza di m. 300 tra accessi sullo stesso lato.

La prosecuzione in direzione Nord dovrà necessariamente prevedere idonea confluenza e sistemazione verso il nodo caratterizzato dall'intersezione canalizzata con corsie di accumulo centrali.

In linea generale quindi occorrerà definire le caratteristiche geometriche e le varie compartimentazioni delle aree a servizi ipotizzate, nel rispetto della sezione stradale di Cat. C e della classificazione delle intersezioni rispettando come detto le distanze tra accessi, acquisendo parere e autorizzazioni in materia di viabilità.

Si rammenta infine che la realizzazione delle opere potrebbe presupporre l'attraversamento pedonale che, in siffatto contesto, costituirebbe pericoli e quindi dovrebbe essere oggetto di attento esame a livello progettuale."

- **Scheda C6:** si segnala che il conteggio degli abitanti insediabili riportati nella scheda pare non essere corretto. Infatti l'utilizzo dell'indice capitaro di 55 mq/ab di cui all'art. 14 lettera e) delle vigenti N.d.A. del Prg è espressamente riferito al Centro Storico mentre si ritiene congruo l'utilizzo dell'indice capitaro di 45 mq/ab di cui alla lettera d) (interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione). L'incremento di capacità insediativa residenziale generato dall'intervento, sulla base dei dati indicati in relazione, diventa: $550 \text{ mq di SUL} : 45 \text{ mq/ab} = 12,22 \text{ abitanti in luogo dei } 10 \text{ abitanti}$ calcolati.

Occorre pertanto tenere conto di detta variazione nel calcolo delle variazioni del parametro capacità insediativa residenziale (art. 17 comma 5 lettera e) della L.U.R.). A titolo collaborativo, considerato il contesto di particolare sensibilità ambientale in cui è inserito l'insediamento di cui si prevede il recupero (Vauda) e gli elementi di pregio architettonico di cui paiono dotati gli edifici insistenti sull'area, si suggerisce di prevedere il recupero dei fabbricati escludendo gli interventi di demolizione e ricostruzione.

- **Scheda D1:** con la Variante parziale n° 4 venne cambiata la destinazione dell'area in esame in Spr 9 "Servizi privati collettivi". Qualora la destinazione dell'area prima della Variante 4 fosse stata residenziale, occorre computare l'aumento di Cirt per la verifica della parzialità della Variante (art. 17 comma 5 lettera e).

- **Scheda D2:** per gli aspetti urbanistici considerate le dimensioni della volumetria oggetto di cambio di destinazione d'uso e le disposizioni di cui all'art. 29 delle vigenti N.d.A. del PRGC, occorre prevedere il reperimento di superfici a Standard di cui all'art. 21 punto 3 della L.U.R. computando dette aree nella verifica di parzialità della Variante di cui all'art. 17 comma 5 lettere c) e d) della L.U.R.. Per quanto attiene il Rischio Industriale, su indicazione della competente Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza siti produttivi con nota prot. 30995 del 15.3.21 si segnala che la riclassificazione dell'area a Servizi privati collettivi ne aumenta la vulnerabilità al rischio industriale. "Per rendere effettiva la previsione che l'iniziativa non comporti il sorgere di una categoria A o B di elemento vulnerabile ai sensi del DM 09-05-2001 - **categorie non ammesse dal RIR in quanto ricomprese in area di esclusione derivante dallo stabilimento ENI** - è opportuno prescrivere che la variante individui a priori il massimo numero di persone ammissibili nell'insediamento e la frequenza delle aperture, in particolare per gli affollamenti in luogo aperto; inoltre è opportuno rammentare la necessità del rispetto rigoroso delle norme che il RIR stesso prevede per le aree sia di esclusione sia di osservazione, in quanto ricomprese".



- **Scheda D3:** la previsione di ampliamento dell'edificio esistente con destinazione "attività di ristorazione e somministrazione" richiede l'individuazione di aree a Standard pubblici previsti dall'art. 21 comma 3 della L.U.R. Occorre inoltre aggiornare i parametri di verifica di parzialità della Variante di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77.
 - **Scheda E5:** si segnala che la modifica proposta interessa anche aree identificate con la sigla "IE2" impianti industriali e/o artigianali esistenti e confermati di cui occorre dare atto negli elaborati descrittivi verificando l'invarianza di superficie. Si segnala inoltre che la modifica cartografica è riferita alla tavola 4.2 Dx e non Sx come indicato nella scheda
3. **di trasmettere** al Comune di Volpiano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 17/03/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo



Prot. n° 26092

Torino, il 22/03/2021

FASCICOLO B. B2.04 – F06_2021_00570/ARPA
PRATICA F06_2021_00570

NOTA INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le COMUNE di Volpiano
Servizio Ambiente
Piazza Vittorio Emanuele II n.12
10088 VOLPIANO
PEC: protocollo@pec.comune.volpiano.to.it

Vs. riferimento Prot. n° 2438 del 03/02/2021; Prot. Arpa n° 10972 del 05/02/2021

OGGETTO: Variante parziale n. 26 al P.R.G.C. vigente - Comune Volpiano – Procedura di VAS - Fase di Verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n.2-2977.
Invio parere.

In riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità in oggetto, si trasmette in allegato il parere tecnico richiesto.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

Dott. Ivana Bottazzi
Dirigente responsabile della struttura
Attività di Produzione

Firmato digitalmente da: Ivana Bottazzi
Data: 20/03/2021 15:06:33

*Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi – Dr.ssa Bruna Buttiglione
tel. - 011/19680470
e-mail b.buttiglione@arpa.piemonte.it*



DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice "Attività di Produzione"

Variante parziale n. 26 al PRGC vigente
(art.17 c. 5 L.R. 56/77 e s.m.i.)

Comune di Volpiano

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
FASE di Verifica di Assoggettabilità
Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

CODICE DOCUMENTO: F06_2021_00570_001

Redazione	Funzione: Tecnico Struttura Attività di Produzione	Data: 19/03/2021	Firma: 
	Nome: dott.ssa Bruna Buttiglione		
Verifica e	Funzione: Responsabile Struttura	Firmato digitalmente da: Ivana Bottazzi Data: 20/03/2021 15:07:10	
Approvazione	Nome: dott.ssa Ivana Bottazzi		





Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la Verifica di Assoggettività alla Valutazione Ambientale Strategica concernente la Variante parziale n. 26 al PRGC vigente di Volpiano.

L'analisi della relazione tecnica è stata condotta utilizzando come riferimento i criteri riportati nell'allegato I, Parte Seconda, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Si evidenzia che compito della valutazione ambientale è la considerazione non solo degli impatti diretti, conseguenti all'attuazione del progetto in oggetto, ma anche di quelli indiretti e cumulativi sulle diverse componenti ambientali.

Si rammenta che, nel presente documento, non verranno trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010 è stata fissata al 1° dicembre 2010 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici, che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

Nell'ambito della fase di consultazione, quest'Agenzia fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come disciplinato dalla DGR n° 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Inquadramento della Variante

Nella tabella seguente sono riportate le correlazioni tra gli obiettivi e le azioni previste dalla variante sulla base delle tipologie di intervento.

Obiettivi	Azioni	Interventi
Recupero e riassetto urbanistico con particolare riferimento al centro storico ed al tessuto consolidato ad esso limitrofo rientranti nell'ordinaria attività di gestione e pianificazione del territorio.	A – Interventi di riordino e recupero nel centro storico (RS) e nelle aree di contorno (RCS)	A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8.
	B) - Interventi di riassetto/riordino del tessuto consolidato residenziale	B1; B2; B3; B4; B5; B6; B7.
	C) - Adeguamento di attività produttive esistenti e/o riclassificazione alla destinazione terziario commerciale di aree produttive dismesse, per le quali era previsto un recupero residenziale	C1; C2; C3; C4; C5; C6.
	D) - Servizi pubblici e privati	D1; D2; D3; D4.
	E) - Interventi diversi e minori, correzioni e specificazioni	E1; E2; E3; E4; E5; E6.
	F) - Modifiche normative	F1; F2; F3; F4; F5; F6; F7; F8; F9; F10; F11; F12.

Riassumendo: La presente variante parziale n. 26 presenta un incremento di 20 abitanti della capacità insediativa residenziale rispetto alla precedente Variante Parziale n. 25, riportando a -1 abitante il margine di variazione, diminuisce le superfici a servizi art. 21 L.R. 56/77 smi di mq. 1.100, e diminuisce di mq. 16.038 le superfici delle aree e funzioni di carattere produttivo secondarie e terziarie, rimanendo quindi nei valori di soglia prescritti per una Variante Parziale.

Per quanto riguarda il RIR (Rischio di Incidente Rilevante) nella documentazione è riportato che: *“Con riferimento all'Elaborato tecnico RIR, si rileva che le aree con destinazione residenziale oggetto di variante non ricadono nelle aree di rischio di incidente rilevante. Solo le aree produttive di cui alla scheda C1, C3, agricola e sportiva D1 e D2 ed E2 ricadono in area di esclusione, ma la loro destinazione è compatibile con le prescrizioni per l'area RIR”.*

Per quanto riguarda la misura di compensazione proposta risulta che: *“è stata individuata un'area, di proprietà pubblica, attualmente da rigenerare, posta immediatamente a sud del cimitero al fine di effettuare le compensazioni necessarie al riequilibrio del consumo di suolo indotto dall'attuazione degli interventi previsti nella presente Variante n. 26. Si ritiene quindi opportuno inserire apposito paragrafo all'interno dell'Art. 28, che viene di conseguenza rinominato. L'intervento non comporta una modifica delle aree a servizi, in quanto trattasi solo della suddivisione dell'area a servizi SV26 esistente”.*

La superficie complessiva dell'area è di circa 15.900 m².

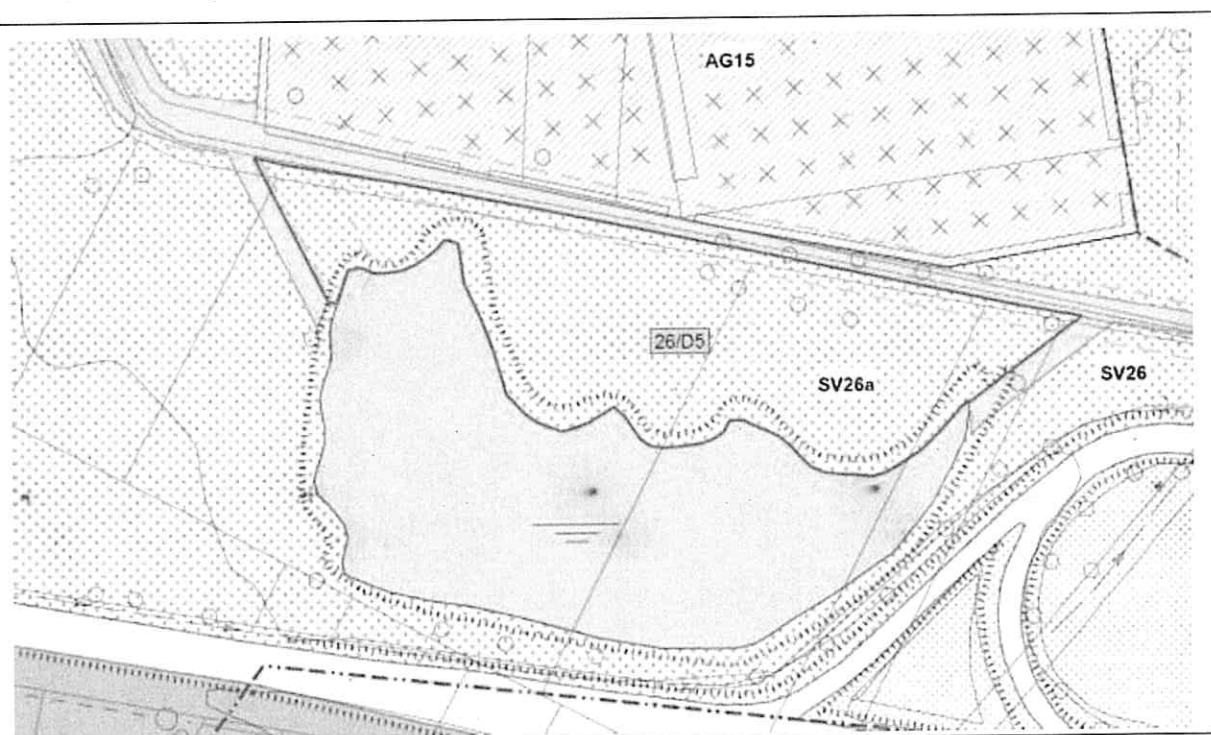


Tavola n.1 Area di compensazione

Osservazioni tecniche

La Variante parziale n° 26 prevede numerosi interventi, sia nel centro abitato, sia nelle aree periferiche e comprende anche correzioni/specificazioni e modifiche normative alle previsioni del PRGC vigente.

Di seguito si riportano gli approfondimenti effettuati per componente ambientale, ove sono evidenziate le varie criticità emerse dall'analisi della documentazione presentata.

Suolo

Per quanto riguarda il consumo suolo, le previsioni dalla Variante comportano una discreta compromissione della risorsa rispetto alla situazione attuale.



Si ricorda che l'impatto sulla **risorsa suolo**¹ è da ritenersi significativo in quanto tale risorsa non è rinnovabile e il suo consumo non può essere reputato trascurabile.

Si precisa, però, che sono da considerate come consumate solo le parti di suolo di tutte le modifiche, che attualmente sono libere, funzionanti e non impermeabilizzate.

Sono da ritenersi interventi che "consumano suolo"², tutti quelli che ne comportano l'impermeabilizzazione, la compattazione e/o l'erosione, con conseguente aumento dell'artificializzazione³ di tale componente, quindi non solo le parti che verranno impermeabilizzate.

Inoltre, a tal proposito, si sottolinea che l'I.S.P.R.A. individua come area disturbata un'area buffer di 100 m attorno alle aree impermeabilizzate, in quanto in tali aree si ha la perdita di alcuni servizi eco-sistemici (cfr. *Il consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015, Consumo di suolo, dinamiche territoriale e servizi ecosistemici, Rapporto 248/2016*).

Di conseguenza si ritiene che sia sempre necessario proporre misure di compensazione al fine di bilanciare quanto verrà perso a seguito della realizzazione delle modifiche della Variante.

Le compensazioni richieste in questo caso dovrebbero essere omologhe, ossia dovrebbero essere in grado di recuperare gli stessi valori e le funzioni ecologiche perse.

Dalla lettura della documentazione, come già riportato nel paragrafo precedente, risulta che sia stata proposta una misura di compensazione su l'area denominata D4 (che ha una destinazione a servizi).

Si evidenzia che tale misura doveva essere meglio descritta, soprattutto si doveva specificare cosa e come realmente verrà realizzato in questa area.

Si ritiene comunque che possa essere considerata valida la scelta del luogo, tenendo conto delle attuali condizioni ambientali, in quanto sembra essere un'area degradata dal punto di vista della funzionalità ecologica.

Inoltre, l'area della compensazione ricade in parte delle aree della Rete Ecologica a Livello locale, individuata con la metodologia descritta negli allegati alla D.G.R. 31 luglio 2015 n. 52-1979. Con tale proposta la superficie della rete ecologica stessa aumenterà la sua superficie.

Infine, si chiede di prevedere lungo le sponde del corpo idrico presente nell'area vegetazione costituita da essenze botaniche tipicamente lacuale e vegetazione climacica nelle restanti aree. Questo potrà contribuire al miglioramento di uno dei numerosi Servizi Ecosistemici del suolo come la biodiversità.

¹ Il suolo deve essere considerato una risorsa non rinnovabile e come tale, a fronte di un suo consumo, deve essere rigenerato: deve essere infatti mantenuto costante lo stock della risorsa per non pregiudicare "la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni" (cfr. *Our common future, Rapporto Brundtland, WCED, 1987*).

Gli impatti sulla componente suolo sono imputabili non solo all'impermeabilizzazione ma sono anche conseguenti al degrado della risorsa nell'area limitrofa alla zona impermeabilizzata. Il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici: nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, nelle aree "disturbate" tali servizi verranno persi in funzione del degrado della risorsa.

² Secondo quanto espresso da I.S.P.R.A. si ha consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale".

Sono da intendersi suolo consumato tutte le aree interessate da:

- Edifici, capannoni
- Strade asfaltate o sterrate
- Aree estrattive, discariche, cantieri
- Cortili, piazzali, parcheggi e altre aree pavimentate o in terra battuta
- Serre e altre coperture permanenti
- Aree e campi sportivi impermeabili
- Ferrovie e altre infrastrutture
- Pannelli fotovoltaici

³ Per I.S.P.R.A., Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, si parla di consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale".



Si rileva che tale area (previsione D4) risulta essere di *"proprietà comunale, destinata negli anni a deposito di materiali di risulta e diventata negli anni un'area critica per l'Amministrazione Comunale"*; si chiede pertanto che venga effettuata la **valutazione** dello stato ambientale attraverso la verifica analitica del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee al fine di accertare una possibile compromissione, valutando il grado di contaminazione ambientale del sito e la rispondenza dei parametri con le esigenze della destinazione urbanistica.

Il risultato di queste indagini dovrà poi essere trasmesso all'Ente di Controllo e alle Amministrazioni competenti. Ci fossero dei superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) sarà necessario avviare le procedure di bonifica, secondo il disposto del D. Lgs. 152/2006.

A tal proposito si evidenzia che le considerazioni tecniche sopra riportate (valutazione dello stato ambientale) devono essere previste anche per la misura denominata **D2**, in quanto sono presenti *"un insieme di fabbricati di remota costruzione oltre che da un opificio usato in passato come attività di stoccaggio vetro, e una palazzina su due piani ad uso uffici, oggi abbandonati e in pessimo stato di manutenzione"*.

Infine, relativamente all'eventuale monetizzazione delle opere di compensazione, si suggerisce di far riferimento alla sentenza del TAR Piemonte Sez. II n. 210 del 23 marzo 2020.

Rischio di Incidente Rilevante

Si evidenzia che alcune aree ricadono nell'area di osservazione ed anche di esclusione, prevista della normativa R.I.R. (D. Lgs. 105/2015), relativa allo Stabilimento a rischio di incidente rilevante. Considerando le possibili interferenze, si chiede di prendere in considerazione tutti i vincoli e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia (D. Lgs. 105/2015, il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001 e la D.G.R. 26 Luglio 2010 n. 17-377).

In particolare, risulta che l'area denominata **D2** verrà riclassificata in area a servizi e che avrebbe di conseguenza caratteristiche di maggiore vulnerabilità al rischio industriale. Per rendere effettiva la previsione, si chiede che l'iniziativa non comporti il sorgere di una categoria A o B di elemento vulnerabile ai sensi del DM 09-05-2001 – **categorie non ammesse dal RIR in quanto ricomprese in area di esclusione derivante dallo stabilimento ENI**; è opportuno, quindi, prescrivere che la variante individui a priori il massimo numero di persone ammissibili nell'insediamento e la frequenza delle aperture, in particolare per gli affollamenti in luogo aperto; inoltre è opportuno rammentare la necessità del rispetto rigoroso delle norme che il RIR stesso prevede per le aree sia di esclusione sia di osservazione, in quanto ricomprese.

Paesaggio

- Alcune aree ricadono nell'ambito definito dall'art.14 e denominato **Sistema idrografico - Zona fluviale intera** dei corpi idrici, Rio San Giovanni di Volpiano e Torrente Bendola del P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale). Sarebbe opportuno che venga considerato quanto riportato negli indirizzi, direttive e prescrizioni di tale articolo nelle N.d.A. del P.P.R.
- Considerato il contesto in cui si inseriscono gli interventi, particolare attenzione dovrà essere posta all'inserimento paesaggistico dei nuovi edifici ed a tal proposito si suggerisce di tener conto degli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la pianificazione locale e Buone pratiche per la progettazione edilizia, Regione Piemonte, 2014. Buone pratiche per la progettazione edilizia"* e *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"* approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010.

Acqua

- In merito alla permeabilità dei suoli e alla riduzione del rischio idrogeologico, si ricorda che gli interventi dovranno garantire l'invarianza idraulica, coerentemente con quanto indicato dal PTCP₂, per tanto dovranno essere minimizzate le aree impermeabili e collettate le acque meteoriche, relativamente alle quali dovrebbe essere verificata la possibilità del loro



recupero per usi civili ed irrigazione. A tal fine si suggerisce l'effettuazione della raccolta separata delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati.

- Considerando che per la previsione C6 potrebbe non essere possibile allacciarsi al collettore fognario (il più vicino dista circa 200 m), si chiede che venga previsto un sistema di trattamento delle acque reflue nere e grigie adeguatamente dimensionate (considerando il numero effettivo di abitanti equivalenti) e prevedendo una tipologia di scarico che tenga conto delle criticità presenti nell'area di immissione.

Rumore

Per quanto riguarda la compatibilità acustica, si osserva che le modifiche urbanistiche introdotte con la Variante in linea di massima non implicano variazioni alla classificazione acustica vigente e mantengono generalmente inalterata la situazione per quanto riguarda gli accostamenti critici acustici, risultando pertanto pienamente compatibili con essa. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 c. 6-bis L.R. 52/00, la modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla L.R. 56/77, deve essere svolta contestualmente a tali procedure.

Ulteriori indicazioni

- Per le previste operazioni di demolizione, dovranno essere attentamente quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al fine di individuare le modalità più corrette di gestione (conferimento ad impianti di trattamento, recupero e solo in ultima analisi smaltimento in discarica). Allo stesso modo, deve essere accertata la presenza nell'edificio di eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e ne deve essere garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale.
- Dovranno essere adottati accorgimenti finalizzati al risparmio di risorse (ad es. utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, schermature solari e sistemi di raffrescamento, utilizzo al massimo della luce naturale per l'illuminazione degli interni, razionalizzazione dei consumi energetici mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione interna ed esterna con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento) e al contenimento dell'inquinamento luminoso generato dai nuovi insediamenti e dall'illuminazione dei parcheggi.
- Si chiede di verificare che le reti tecnologiche siano tutte adeguatamente dimensionate e siano compatibili con le modifiche previste dalla Variante.
- Si raccomanda di utilizzare nella realizzazione di tutte le aree verdi vegetazione climatica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" e degli elenchi aggiornati con la D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076.
- Si suggerisce di far riferimento nelle Norme di Attuazione a protocolli o sistemi di certificazione riconosciuti a livello nazionale, (come ad esempio il Protocollo Itaca Edifici industriali, Edifici residenziali ed Edifici commerciali) e/o internazionale ed il raggiungimento di valori medio-alti della rispettiva scala di valutazione.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra formulate, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità, si ritiene che la Variante in oggetto possa essere **esclusa** dalla fase di valutazione della Procedura di VAS.